

IL TRIBUNALE DI ROMA

I SEZIONE CIVILE

Il Presidente f.f.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.2018;
letti gli atti, sentiti le parti ed i difensori;

rilevato che sebbene dall'espletata ctu sia emerso che "l'elevata conflittualità presente tra i genitori non ha consentito loro di prendere decisioni come "coppia genitoriale" e di attivare autonomamente le risorse interne necessarie alla riorganizzazione delle relazioni familiari nel rispetto reciproco del nuovo ruolo da assumere", è nel contempo emersa, in base alla valutazione della personalità delle parti, l'insussistenza di "fattori di rischio per la relazione genitore/genitore e per l'assunzione delle responsabilità genitoriali";

rilevato che nel corso della ctu, su autorizzazione data dal precedente Presidente ff i e di conferimento dell'incarico, "è stato deciso in via sperimentale di attivare un percorso di frequentazione da adottare nell'immediatezza degli incontri peritali", ricorrendo all'ausilio di "un operatore di prossimità", "avente il compito di monitorare le transizioni del bambino tra un genitore all'altro e di garantirne il benessere psicofisico", "essendosi bruscamente interrotta la frequentazione padre-figlio e tenuto conto della tenera età del minore (2 anni lo scorso 2 gennaio 2018).."";

rilevato che dall'audizione delle parti sono emerse l'utilità e la necessità della "mediazione" di un terzo nella fase della transizione del figlio da un genitore all'altro; in particolare la madre ha dichiarato: "Il bambino è molto progredito negli ultimi giorni. La conflittualità è molto alta nella coppia tanto che non riusciamo a collocare nella medesima stanza" ed il padre ha dichiarato: "...La dott.ssa fa un elevato lavoro per via della nostra alta conflittualità");

ritenuto, pertanto, che, allo stato, nulla osti, come proposto dalle parti, a tutela del diritto alla bigenitorialità del figlio, il quale ha dimostrato un buon legame di attaccamento ad entrambi i genitori nonostante la lontananza dal padre, all'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con autorizzazione (stante l'abituale residenza del minore all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente all'organizzazione amministrativa, nei periodi di permanenza del minore con ciascuno);

ritenuto che, del pari, nulla osti alla richiesta conferma del collocamento del minore presso la madre in Italia, luogo di abituale residenza dello stesso, nonché al recepimento del



regime di frequentazione padre-figlio, riportato nel dispositivo, come attualmente in essere, con l'ampliamento, a far data dal mese di maggio e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, ad un ulteriore fine settimana al mese, da comunicare alla madre almeno trenta giorni prima, avendo richiesto di intensificare la frequentazione con il figlio ed essendosi la dichiarata favorevole (senza però il prolungamento dell'unico fine settimana già previsto), salva la facoltà delle parti di modifiche concordate nel rispetto dell'interesse del minore e ferma restando la necessità, avuto riguardo all'elevata conflittualità e alle difficoltà di comunicazione tra i genitori, che la fase di transizione del bambino da un genitore all'altro avvenga alla presenza di un soggetto di comune fiducia, individuato (salvo contrasti da risolvere precedentemente) d'accordo tra le parti, le quali vanno sollecitate ad intraprendere e proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità, presso una struttura pubblica o privata individuata di comune accordo;

preso atto che le parti hanno concordato di affidarsi ad un operatore privato, individuato di comune accordo, per un'attività di supervisione e di supporto della relazione, la quale conserva un'ovvia valenza extraprocessuale e potrà eventualmente rifluire nel giudizio solo nelle forme consentite dal codice di rito (ad es. attraverso istanze e/o depositi documentali);

ritenuto che, in ragione dei timori manifestati dalla madre in merito al possibile espatrio in Inghilterra del bambino (cittadino britannico), sino al definitivo ripristino di una situazione di reciproca fiducia tra le parti e della capacità di autonomo esercizio della funzione genitoriale nonché al fine di garantire una maggiore serenità nelle relazioni genitoriali ed a tutela del minore, vada confermato il suo divieto di espatrio dall'Italia, attuale luogo di abituale residenza dello stesso, divieto la cui operatività non può essere limitata solo ad uno dei due genitori, al fine di non alterare la posizione paritetica degli stessi e di non incentivare il contrasto, consentendo, nel contempo, al bambino esperienze (viaggi all'estero) con un genitore, non consentitegli con l'altro;

rilevato che sebbene la essere attualmente disoccupata ed in procinto di aprire una scuola a inglesi per bambini, non ha depositato né la dichiarazione sostitutiva né la documentazione bancaria e fiscale prescritta con il decreto presidenziale ed inoltre risulta avere la qualifica di "collaboratrice" della c.l. socio unico (vedi estratto IVASS prodotto), tant'è che nella denuncia sporta dalla stessa il



4-5.7.2017 si fa riferimento a "fatture emesse dalla società della querelante", sicchè, in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo in merito alla complessiva situazione patrimoniale della ricorrente, non si ravvisano, allo stato, i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore ed a carico del marito, il quale, salvi ulteriori approfondimenti istruttori, ha dichiarato di svolgere attualmente l'attività di direttore di ristorante, con un guadagno mensile netto di circa 3.100,00 euro; ritenuto equo, considerate la capacità contributiva paterna nonché le spese di viaggio e di permanenza in Italia sostenute per l'esercizio del diritto di visita dal [redacted] (loca un'abitazione nel fine settimana di permanenza a Roma), determinare in euro [redacted] mensili il contributo al mantenimento del minore da parte del padre, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da corrisondersi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati (che, tra l'altro, prevede il consenso di entrambi i genitori per le spese scolastiche costituite da iscrizioni e rette di scuole private);

PQM

visto l'art.708 c.p.c.,

1) autorizza i coniugi a vivere separati;

2) affida il figlio minore [redacted] i genitori, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente all'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore con ciascuno, con collocamento prevalente del bambino presso la madre in Italia;

3) conferma il divieto di espatrio dall'Italia del minore

[redacted], figlio di

[redacted] e di [redacted], delegando la Questura di Roma all'attuazione del provvedimento di ritiro dei documenti validi per l'espatrio del minore e con espresso incarico di comunicazione del provvedimento alla Polizia di Frontiera per l'inserimento del divieto di espatrio nelle liste di frontiera;

4) stabilisce che il padre possa tenere con sé il figlio, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, per due fine settimana al mese (il secondo dal prossimo mese di maggio) da comunicarsi alla madre almeno trenta giorni prima, dal venerdì alle 16.30/17.00 alla



domenica alle 16.30/17.30, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salva la facoltà delle parti di modifiche concordate nel rispetto dell'interesse del minore;

5) dispone che la fase di transizione del bambino da un genitore all'altro avvenga in presenza di un soggetto di comune fiducia, individuato (salvo contrasti da risolversi dal Giudice procedente) d'accordo tra le parti;

6) sollecita le parti ad intraprendere e/o proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità, presso una struttura pubblica o presso una struttura privata individuata di comune accordo;

7) pone a carico di _____ o dell'importo mensile di 350,00 euro quale contributo al mantenimento del figlio _____ da corrispondersi alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal vigente Protocollo tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense;

8) nomina se stessa G.I. e fissa per gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 13 novembre 2018 h 9,30;

9) assegna termine alla parte ricorrente fino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art.709, co. 3, c.p.c.;

10) assegna termine alla parte convenuta fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvisandola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi alle parti nonché alla Questura di Roma per gli incumbenti di cui in parte motiva.

Roma, 18 aprile 2018

IL PRESIDENTE F.F.



dott.ssa Valeria Chirico

